

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1023}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATRIA, ROSSI di MONTELERA, CUOJATI, DA MOMMIO,
AZZARO, BIANCHI di LAVAGNA, CARRUS, CONTU, CORSI,
D'AIMMO, FIORI, MATARRESE, NUCCI MAURO, RAVASIO,
MORO, ROSINI, USELLINI**

Presentata il 16 dicembre 1983

Norme per l'inquadramento dei dipendenti, gestori e coadiutori dei magazzini vendita generi di monopolio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo è avvertita l'esigenza di proporre una normativa che garantisca la continuità del diritto al lavoro degli interessati ai magazzini di vendita che verranno soppressi in relazione al programma di ristrutturazione della rete commerciale dei Monopoli di Stato.

La normativa in questione riguarda i lavoratori dipendenti, i gestori e i coadiutori di magazzini dei generi di monopolio che da anni svolgono una funzione peculiare nell'assetto distributivo dell'azienda Monopoli.

L'ipotesi governativa (prevista nel disegno di legge n. 4023 dell'VIII legislatura) che la continuità del lavoro è garantibile mediante l'assegnazione di rivendita di generi di monopolio, se può forse valere per qualche titolare di magazzino

vendita, non risolve il problema dei dipendenti e di larga parte dei gestori e dei coadiutori dei magazzini stessi.

È invece opportuno introdurre una normativa legislativa che, in coerenza e nel rispetto dei precedenti legislativi, garantisca l'inquadramento, mediante concorsi speciali per titoli, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali del personale di ruolo dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai dipendenti, ai gestori e ai coadiutori dei magazzini vendita generi di monopolio in questione.

Onorevoli colleghi, l'articolato si illustra da sé così come l'urgenza della norma è nei fatti, per cui auspichiamo una rapida approvazione della nostra proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I dipendenti dei magazzini vendita generi di monopolio, soppressi in relazione al programma di ristrutturazione della rete commerciale dei Monopoli di Stato, nonché i gestori e i coadiutori dei magazzini stessi, sono inquadrati, mediante concorsi speciali per titoli, nelle qualifiche funzionali e relativi profili del personale di ruolo dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, a seguito di apposita domanda da presentarsi nel termine di trenta giorni dalla data di soppressione del magazzino.

Sono ammessi all'inquadramento, eventualmente anche in soprannumero, nell'ambito delle dotazioni organiche previste per ciascuna qualifica funzionale del personale dell'amministrazione stessa, entro il limite di 500 unità, i dipendenti di cui al precedente comma che risultino occupati alla data del 31 dicembre 1982 da almeno un anno per periodo non inferiore a 200 giorni lavorativi ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti di lavoro con il gestore fino alla data di soppressione del magazzino vendita.

ART. 2.

L'inquadramento di cui al precedente articolo 1 è subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia per il personale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ad eccezione del limite massimo di età che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, i 50 anni, elevabili a 55 anni nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni nell'espletamento dell'attività di cui al precedente articolo e fatte, comunque, salve le vigenti disposizioni a favore di speciali categorie.

ART. 3.

L'inquadramento avverrà con l'attribuzione, eventualmente anche in soprannumero, della qualifica funzionale e del profilo professionale corrispondenti alle mansioni esercitate prevalentemente da ciascun concorrente, nel biennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

In mancanza di adeguato titolo di studio, previsto per l'inquadramento secondo i criteri di cui al precedente comma, l'inquadramento stesso sarà attuato nella qualifica funzionale e profilo professionale inferiori.

ART. 4.

Ai fini degli inquadramenti, l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato emetterà tempestivamente un provvedimento contenente un quadro di corrispondenza fra le mansioni svolte dai dipendenti, gestori e coadiutori dei magazzini vendita e le mansioni proprie delle varie qualifiche funzionali e relativi profili professionali del personale di ruolo dell'amministrazione stessa.

Per l'espletamento dei concorsi di cui alla presente legge sarà nominata apposita commissione di cui verranno chiamati a far parte anche due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei gestori dei magazzini vendita designati dall'associazione medesima.

ART. 5.

Al personale inquadrato ai sensi della presente legge compete il trattamento di quiescenza nelle forme della pensione e dell'indennità *una tantum*, tenuto conto del servizio complessivamente prestato alle dipendenze del soppresso magazzino vendita generi di monopolio e già valutato dall'apposita commissione in sede di espletamento del concorso per l'inquadramento. Detto servizio sarà tenuto presen-

te ai fini dell'attività nell'ambito della qualifica funzionale e del profilo professionale attribuito.

ART. 6.

All'onere annuo, derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1984 in lire 2,5 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 275 di spesa del bilancio dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.